

RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 10

L.R. 20 marzo 2013, n. 5

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

La legge regionale in oggetto si pone come finalità la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico della regione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 5/2013, le attività che la Regione pone in campo per la realizzazione della legge consistono in:

- a) iniziative volte allo studio, alla cognizione ed alla catalogazione del patrimonio di archeologia industriale;
- b) iniziative volte alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio di archeologia industriale;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione ed alla didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
- d) iniziative volte alla riqualificazione e/o al riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela;
- e) iniziative dirette alla realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;
- f) iniziative di comunicazione e di promozione turistico-culturale.

Inoltre, al secondo comma dell'articolo 2 viene previsto che la Regione favorisca la diffusione delle informazioni relative all'archeologia industriale attraverso l'implementazione dei sistemi informativi e delle applicazioni informatiche.

La legge regionale stabilisce inoltre una programmazione regionale sulla materia, prevedendo all'articolo 4 l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa di un Piano triennale proposto dalla Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale e previo parere obbligatorio della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale. Il Piano individua gli obiettivi strategici, i criteri di priorità d'intervento e le risorse necessarie per l'attuazione dello stesso in riferimento alle attività elencate all'articolo 2.

Viene inoltre prevista l'approvazione di un Programma annuale da parte della Giunta regionale sempre previo parere della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, Programma dove sono indicate le iniziative da porre in essere nell'ambito di quanto stabilito dal Piano triennale.

La Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, svolge funzioni consultive, su richiesta della Giunta regionale e comunque svolge anche le seguenti attività:

- formula proposte alla Giunta regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale con riferimento alle attività di cui sopra;
- esprime parere obbligatorio sul piano triennale e sul programma annuale.

La legge in oggetto, all'articolo 8, dispone che la Giunta regionale possa erogare contributi sulla base della programmazione regionale e che le procedure e le modalità dell'erogazione siano definite con atto di Giunta.

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 MARZO 2013, N.5

a) Modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

Si conferma quanto già indicato nella precedente relazione.

Per quanto riguarda la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, nella presente legislatura non si è dato luogo al rinnovo della stessa, in considerazione dell'iter in corso di revisione della normativa generale e dell'assenza di stanziamenti nei capitoli di bilancio.

b) iniziative poste in essere ai sensi dell'articolo 2

c) tipologia e modalità di accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della riconoscenza, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

d) tipologia ed entità di contributi impegnati ed erogati dalla Regione

Nel corso del 2024 e 2025 non è stato possibile dare ulteriore attuazione alla Legge regionale, dal momento che la stessa non ha avuto stanziamenti nel bilancio regionale.